

## Segreteria Comune di Pederobba

**Da:** veneto.controllo <veneto.controllo@corteconticert.it>  
**Inviato:** venerdì 11 aprile 2014 11:07  
**A:** Pederobba Comune  
**Oggetto:** Trasmissione delibera n. 240\_2014\_PRSE e relativa lettera di raccomandazione\_Comune di Pederobba  
**Allegati:** 240\_2014\_PRSE\_Pederobba\_R2011.pdf; 240\_2014\_PRSE\_Pederobba\_R2011\_nota magistrato.pdf

Si inviano, in allegato, gli atti di cui all'oggetto.

COMUNE DI PEDEROBBA				
rot. 3887 Cat. 6 Cl. 2				
14 APR 2014				
Sindaco	Segretario	Riservato	U. PP.	Demograf.
Segretario	Uff. Legale	Tributi	Urbanist.	Vigili
Assessori	Biblioteca		Ass. Soc.	Messi

### Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto  
La Segreteria  
tel. 041.2705.411



**Corte dei Conti**  
Sezione regionale di controllo  
per il Veneto

*Posta elettronica certificata*


Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco  
del Comune di  
**Pederobba (TV)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione  
economico-finanziaria  
del Comune di  
**Pederobba (TV)**

CORTE DEI CONTI



0003594-11/04/2014-SC\_VEN-T97-P

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2011 - Pederobba.**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 21 gennaio 2014, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi

166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, è emerso che l'ente ha evidenziato una consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni pari al 217,76% rispetto alle entrate correnti e che ha superato il tetto di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (con riferimento ad incarichi di consulenza).

In merito a ciò, con nota istruttoria del 2.10.2013, prot. n. 0005942, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota del 9.10.2013, prot. n. 10120, con riguardo alla prima contestazione, ha affermato che *"sin dal 2010 non ha contratto più nessun mutuo; è possibile l'estinzione anticipata di mutui con l'avanzo di amministrazione"*; con riguardo alla seconda contestazione, che ha dovuto affidare *"due incarichi per l'approfondimento di tematiche ambientali a fine esercizio 2011, cosicché è risultata impossibile la compensazione con altre voci"*.

Tali chiarimenti, pur se apprezzabili, non esimono la Sezione dal sottolineare quanto segue.

Come riconosciuto dallo stesso ente, nella specie, il superamento del tetto di spesa fissato dal comma 7 dell'art. 6 del D.L.n. 78/2010 non è stato "compensato" mediante la riduzione operata su altre tipologie di spesa contemplate dalla norma. La Sezione raccomanda, per il futuro, di bilanciare eventuali sforamenti attraverso corrispondenti riduzioni di altre voci di spesa, in modo tale da rispettare il limite complessivo fissato dalla citata disposizione o, quanto meno, da assicurare il conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica previsti con riferimento all'aggregato di spesa di riferimento, ossia quello per "consumi intermedi" (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG).

Quanto allo sfioramento del parametro obiettivo n. 7, prendendo atto della intenzione di provvedere all'estinzione anticipata dei mutui in essere mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, la Sezione raccomanda agli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ciascuno per la rispettiva competenza) ed agli organi politici una verifica, puntuale e costante, degli equilibri di bilancio, da effettuare anche con cadenza infrannuale e, comunque, non soltanto in occasione dell'adozione della delibera di cui al comma 2 dell'art. 193 del TUEL, anche in considerazione del deficit di parte corrente verificatosi nell'esercizio in esame.



**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

Dott.ssa Francesca Dimita

*Francesca Dimita*



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 gennaio 2014, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore



VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e ss.mm.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pederobba (TV), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 2 ottobre 2013, prot. n. 5942, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 10120 del 9 ottobre 2013 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6219 del 11 ottobre 2013);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 135/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO, infine, opportuno, che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE


Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pederobba (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2014.

Il Magistrato relatore

Dott.ssa Francesca Dimita




Il Presidente

Dott. Claudio Iafolla



Depositato in Segreteria il 10/09/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA  
Dott.ssa Raffaella Brandolese





Comune di Pederobba  
Provincia di Treviso

Piazza Case Rosso, 14 - 31050 ONIGO  
www.comune.pederobba.tv.it

Codice Fiscale: 83001210265  
Partita I.V.A.: 01199310267

Centralino: 0423 680911  
Telefax: 0423 64185

Prot. *AAAS*

Pederobba, 13 dicembre 2013

Alla CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER IL VENETO  
S. Marco, 3538 Campo S. Angelo  
30124 VENEZIA

A. c.a. dott. Rossini

**Oggetto: art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 – Vs. richiesta prot. n. 6861 del 02/12/2013.**

Con riferimento alla Vs. richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti:

- l'Ente non ha previsto attività di monitoraggio sulla situazione della società Asco Holding S.p.A. e sulle società partecipate indirettamente;
- il Comune non ha costituito alcun Organo di Governance delle partecipate e dagli atti amministrativi non risulta che il Comune di Pederobba abbia stipulato con altri soci "patti parasociali" per il controllo della Holding;
- per quanto attiene al rendiconto 2012 è stato ottemperato al disposto dell'art. 6, co. 4, del D. L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. In particolare con riferimento alla Società Asco Holding S.p.A. non sono iscritti nel proprio rendiconto debiti/crediti verso la stessa.

Asco Holding S.p.a., interpellata in merito, ha fornito le seguenti indicazioni:

- "(1) Asco Holding S.p.A., società costituita nel 2001 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile del Piave in forza di quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 164/2000, adotta un sistema di governance tradizionale.  
Per quanto a nostra conoscenza, non esistono patti parasociali di alcun genere tra i soci di Asco Holding S.p.A.  
Evidenziamo che Asco Holding S.p.A. controlla Ascopiave S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Eventuali patti parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in Asco Holding sarebbero quindi soggetti alla disciplina, anche pubblicitaria, di cui al D.lvo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.).*
- (2) In relazione ai saldi a debito e credito della Società nei confronti di Codesto Ente alla data del 31.12.2012, come già comunicato, la situazione, secondo le nostre scritture contabili è la seguente:*

**Crediti**

*Asco Holding S.p.A. ha registrato nel proprio bilancio un credito di € 0 (zero).*

**Debiti**

*Asco Holding S.p.A. ha registrato nel proprio bilancio un debito di € 0 (zero).*

*Al 31.12.2012 non risultano inoltre, nei confronti di Codesto Ente, stanziamenti per fatture o note credito da emettere o da ricevere.*

*L'attività di revisione legale sui conti della Società ai sensi del D.lgs. 27.1.2010 n. 39 è affidata a Reconta Ernst & Young S.p.A."*

Per quanto attiene al Punto 2.12 del questionario, alla data odierna il prospetto riguardante gli organismi partecipati dovrebbe essere visibile.

Distinti saluti.

IL REVISORE  
Dott. Roberto Bertagnin

*Roberto Bertagnin*



IL SINDACO  
Raffaella Baratto

*Raffaella Baratto*





Corte dei Conti  
Sezione regionale di controllo  
per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0006861-02/12/2013-SC\_VEN-T97-P

Al Sindaco  
del Comune di  
Pederobba (TV)

Al Dott. Stefano Groppo  
Presidente dell'organo di revisione contabile  
del Comune di  
Pederobba (TV)

**OGGETTO: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul bilancio consuntivo 2011 - Comune di Pederobba (TV) - integrazione nota istruttoria**

Poiché da controlli effettuati sui registri della C.C.I.A. di Treviso risulta la partecipazione diretta dell'ente in ASCO HOLDING SPA, e indiretta in ASCO TLC SPA, RIJEKA UNA INVEST SRL, nonché MIRANT ITALIA SRL, società in liquidazione, organismi per i quali si è riscontrata la chiusura in perdita, si chiedono notizie sulla situazione di tali società e sulle eventuali attività di monitoraggio ed iniziative finalizzate ad evitare ripercussioni negative sul bilancio dell'Ente.

Si richiede inoltre:

- se, a fronte della "polverizzazione" del capitale sociale, quali strumenti di governance hanno adottato l'enti socio e se, a tal fine ha stipulato con gli altri soci "patti parasociali" (nella specie "sindacati di voto") per garantirsi il controllo della Holding;

- se, per quanto attiene al rendiconto 2012, è stato ottemperato al disposto dell'art. 6, co. 4, del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il cui testo prevede:

*"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".*


Si richiede, infine, di correggere ed aggiornare il questionario per quanto riguarda il mancato caricamento di tale dato sul sistema Si.Qu.El. Al punto 2.12, infatti, l'organo di revisione dichiara che l'Ente non ha partecipazioni in alcun organismo.

I chiarimenti richiesti dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: istruttoria / processo istruttorio / invio documento.

Le modifiche ed integrazioni del questionario in esame potranno essere effettuate solo utilizzando la funzione Si.Qu.El di richiesta di sostituzione dello stesso.

**Il Magistrato Istruttore**

Dott.ssa Francesca DI MITA



Ref.: dott. Letizia Rossini tel 041/2705413

6.



*Comune di Pederobba*  
*Provincia di Treviso*

Piazza Case Rosse, 14 - 31050 ONIGO  
www.comune.pederobba.tv.it

Codice Fiscale: 83001210265  
Partita I.V.A.: 01199310267

Centralino: 0423 680911  
Telefax: 0423 64185

Prot. 10120

Pederobba, 09.10.2013

Alla CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER IL VENETO  
S. Marco, 3538 Campo S. Angelo  
30124 VENEZIA

A. c.a. dott. Rossini

**Oggetto: art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 – Vs. richiesta prot. n. 5942 del 02/10/2013.**

Con riferimento alla Vs. richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti:

**Sezione II**

**Punto 1.6.3**

Trattasi di mero errore che è già stato corretto dal Revisore del Conto.

**Punto 1.13**

La somma degli importi relativi alle spese indicate al punto 1.13 è di euro 16.945,81 anziché euro 15.668,05 in quanto in data 10 dicembre 2011, con Determinazione n. 469 è stato affidato un incarico di lavoro autonomo all'Ing. Fornasier Marco e al Dott. Bolzonello Gino per l'approfondimento di tematiche ambientali legate ad impianti di bio massa.

Il Comune di Pederobba infatti risultava attore in due Conferenze Decisorie avanti alla Commissione Tecnica Regionale Ambiente e all'Unità Complessa Tutela Atmosfera della Regione Veneto per il rilascio di due distinte Autorizzazioni Uniche per impianti a bio massa i cui fumi di ricaduta erano previsti coincidere e sovrapporsi a quelli del Cementificio insistente nel Comune di Pederobba e noto per utilizzare, quale combustibile, la maggior quantità di pneumatici esausti di qualsiasi altro impianto in Europa.

Gli incarichi sono stati affidati:

- dopo aver verificato che tra il personale dipendente non vi erano competenze e professionalità specifiche per l'assoluta novità delle tematiche e considerate le preoccupanti ricadute ambientali sul territorio comunale;

- nel rispetto del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione introdotto dall'art. 3 della Legge 244/2007.

L'affidamento degli incarichi si è reso necessario solo a fine esercizio 2011, cosicché non è più stato possibile effettuare compensazioni con altre voci di spesa.

**Punto 2**

Il Revisore del Conto ha provveduto alla correzione della risposta al punto 2.12 e pertanto il prospetto riguardante gli organismi partecipati dovrebbe essere visibile.

**Punto 3**

Si prende atto dei limiti imposti dal susseguirsi della normativa. Questo Ente, nel momento in cui ha deciso il ricorso all'indebitamento, rispettava tutti i limiti all'epoca vigenti.

La sopraggiunta contrazione delle entrate correnti, aggravata dalla riduzione dei trasferimenti erariali, non permettono il rispetto dei parametri imposti dalla normativa successivamente introdotta dal legislatore. Il Comune, comunque, già dall'anno 2010 non ha volutamente assunto ulteriori mutui.

Il residuo debito dei finanziamenti assistiti da contribuzioni per l'anno 2011 ammontavano ad euro 13.743,64.


Nel corso dell'esercizio 2012 il Comune ha provveduto alla riduzione del debito sia con l'applicazione di Avanzo di Amministrazione anno 2011 sia con le risorse destinate a tal fine dal Decreto Legge n. 95/2012 art. 16 comma 6 bis.

L'Amministrazione sta valutando l'estinzione anticipata di un ulteriore stock di debito con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione anno 2012.

Distinti saluti.

IL REVISORE

Dott. Roberto Bertagnin



IL SINDACO

Raffaèle Baratto





Corte dei Conti  
Sezione regionale di controllo  
per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0005942-02/10/2013-SC\_VEN-T97-P

il Sindaco  
del Comune di  
**Pederobba (TV)**

Al Dott. Stefano Groppo  
Presidente dell'organo di revisione contabile  
del Comune di  
**Pederobba (TV)**

**OGGETTO: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 - Comune di Pederobba (Tv) - Osservazioni**

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

## **SEZIONE II**

### **Punto 1.6.3**

Alla voce "utilizzo plusvalenze", risulta un valore pari a 0 relativamente alle plusvalenze da alienazioni di beni accertate al tit. IV, mentre al punto 8.2 risulta un importo pari ad € 40.731,74.

### **Punto 1.13**

La somma degli Importi relativi alle spese Rendiconto 2011 deve essere inferiore alla somma dei relativi limiti, per un risultato finale pari a € 15.668,05 anziché € 16.945,81.  
Si chiede pertanto il dettaglio delle spese inserite e soggette a contenimento.

### **Punto 2.**

In contraddizione con la dichiarazione di cui al punto 2.13 del revisore, non viene allegato il prospetto riguardante gli organismi partecipati dell'ente locale.

### **Punto 3**

Sulla base dei dati forniti, pur prendendo atto del rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi posti, rispettivamente, dall'art. 119 della Costituzione si rileva che il rispetto del limite all'indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL, viene rispettato con poco margine da parte dell'ente locale, con gravi conseguenze sulle possibilità di investimento e della spesa in conto capitale. Si ricorda inoltre che il limite per l'indebitamento stabilito per l'anno 2012 è pari all'8% delle entrate correnti.

Si è osservato, inoltre con riferimento all'esercizio 2011 e nell'ambito di una valutazione sulla sostenibilità del ricorso all'indebitamento in relazione all'equilibrio del bilancio nel tempo e della sana gestione finanziaria, che lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 217,76%, determinando il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7, con particolare riguardo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiori, nel caso specifico, al 120% delle entrate correnti.


Si chiede di fornire maggiori e più approfondite notizie al riguardo - precisando, tra l'altro, l'ammontare dei debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni - con particolare riferimento alle misure da adottare a garanzia dei futuri bilanci ed al rispetto del parametro sopra citato.

Notizie e precisazioni in merito ai punti suddetti dovranno essere inviate entro 10 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: Istruttoria / processo istruttorio / invio documento.

Si precisa che eventuali modifiche od integrazioni del questionario in esame potranno essere effettuate solo utilizzando la funzione SI.Quel di richiesta di sostituzione dello stesso.

Il Magistrato Istruttore

Dott.ssa Francesca DEMITA



Ref.: dott. Letizia Rossini tel 041/2705413